

Esente da bollo ex art. 27 bis Tab. All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
e sue modificazioni e integrazioni

Rep. N. 15791

Racc. N. 9597

FONDAZIONE "ODERZO CULTURA - ONLUS"

Repubblica Italiana

Il dodici gennaio duemiladiciassette

(12/01/2017)

in Oderzo, nell'ufficio sito in Via Umberto I n. 7/I, a richiesta degli interessati,
innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di
Treviso, con sede in Motta di Livenza, si costituiscono:

Prevedello Tiziana, nata a Ponte di Piave (TV) il 17 novembre 1954,

Vendrame Cristina, nata a Oderzo (TV) il 26 luglio 1965,

De Faveri Maria Rita, nata a Ponte di Piave (TV) il 7 giugno 1951,

Alemanno Anna, nata a Oderzo (TV) il 5 giugno 1967, e

Dalla Torre Maurizio, nato a Motta di Livenza (TV) il 14 settembre 1971,

elettivamente domiciliati presso la Fondazione di cui in appresso,

in qualità di unici componenti, alla data del 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici),

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione denominata

"ODERZO CULTURA - ONLUS", con sede in Oderzo (TV), Via Garibaldi n. 14,

Ente, con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuto con Decreto del Diri-


gente Regionale della Direzione per le Politiche Sociali della Regione del Veneto in

data 28 (ventotto) aprile 2005 (duemilacinque), iscritto al Registro Regionale delle

Persone Giuridiche di diritto privato presso la Regione del Veneto al n. 312 (trecen-

tododici), numero di codice fiscale e partita Iva: 03937310260, iscritta all'Anagrafe

Unica delle Onlus in data 30 (trenta) giugno 2005 (duemilacinque), di seguito deno-



Registrato a Treviso
Il 13 gennaio 2017
al n. 696 - IT
con € 200,00
di cui
Reg. € 200,00
Trascr. € /
oltre € /
per imposta di bollo

minata anche, per brevità, "Fondazione",

componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali,

premessi

= che, con verbale in data 2 (due) settembre 2016 (duemilasedici) n. 15210 di mio rep., registrato a Treviso il 9 settembre 2016 al n. 14508 Serie 1T, i componenti, nel-

la loro veste ut supra, apportarono delle modifiche allo Statuto della nominata Fondazione, quali richieste dalle comunicazioni pervenute dalla Regione del Veneto;


= che, per mero errore materiale, tali modifiche, riguardanti esclusivamente gli artt. 10), 11), 15), 16), 17) e 18) - oltre le modifiche formali conseguenti - vennero innestate su uno Statuto non aggiornato;

= che, all'evidenza, lo Statuto approvato con il succitato atto n. 15210 di mio rep. sopracitato, doveva essere quello allora vigente, come modificato dalla deliberazione predetta;

= che i componenti intendono ovviare a tale materiale errore nel quale si è incorso; dichiarano quanto segue:

1) L'esatto Statuto approvato dai componenti, nella loro veste allora di unici amministratori della Fondazione denominata "ODERZO CULTURA - ONLUS", con sede in Oderzo, con atto n. 15210 di mio rep., registrato a Treviso il 9 settembre 2016 al n. 14508 Serie 1T sopracitato, è quello il cui testo - composto di n. 24 (ventiquattro) articoli, steso su quattro fogli per sedici facciate, dai componenti e da me Notaio sottoscritto - si allega al presente atto sotto la lettera "A", riconoscendo fin d'ora gli stessi componenti l'erroneità materiale, giusta quanto alle premesse precisato, di quello allegato sub "A" all'atto n. 15210 di mio rep. sopracitato.

2) L'atto n. 15210 di mio rep., più volte sopracitato, deve quindi intendersi rettificato in conformità a quanto dichiarato sub 1), fin dalla sua originaria confezione.

8.10


3) I componenti, sapendo leggere e scrivere, di comune accordo tra loro, mi dispensano dal dar loro lettura della documentazione che trovasi allegata al presente atto.

Atto scritto da persone di mia fiducia e da me su un foglio per tre facciate, letto da me ai componenti e sottoscritto ad ore diciannove e minuti quarantacinque.

F.to Cristina Vendrame

F.to Anna Alemanno

F.to Maria Rita De Favari

F.to Tiziana Prevedello

F.to Maurizio Dalla Torre

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Allegato "A" all'atto n. 9597 di racc.

Statuto della Fondazione "ODERZO CULTURA - ONLUS"

Articolo 1 - Costituzione - sede - delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"ODERZO CULTURA - ONLUS"

con sede in Oderzo, Via Garibaldi n. 14.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalla normativa speciale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.



Articolo 2 - Finalità istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale nel settore dei beni culturali mediante la valorizzazione, la tutela e la promozione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089 (ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità.


La Fondazione intende, in particolare, gestire, tutelare, implementare, sostenere e valorizzare il polo culturale della città di Oderzo, comprendente il "Palazzo Foscolo", con annessa "Barchessa" sede del museo civico e del Palazzo ora Biblioteca Civica, migliorandone ed incrementandone l'attuale struttura, dotazione ed assetto, quale organizzazione culturale complessa integrata con il territorio, le istituzioni pubbliche e le comunità, promuovendone la conoscenza e la Cultura in ogni ordine e grado.

Con le medesime finalità di utilità e solidarietà sociali, può anche operare nel settore dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Articolo 3 - Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi destinati a soddisfare le richieste di stimoli culturali che la persona umana incontra nel corso della sua vita. In tale contesto, la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi sociali con quelli di ambito culturale e relative alla qualità della vita.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno i settori di intervento, le modalità



del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, tenendo presente che la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate nell'art. 2) ad eccezione di quelle strumentali o ad essa direttamente connesse.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitale che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture culturali;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, laboratori didattici di concerto con istituzioni e scuole procedendo alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazio-



nali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire ed erogare premi e borse di studio (del tipo Premio di Architettura "città di Oderzo", Premio "Oderzo Azienda e Design", borsa di studio "Carlo Scarpa"), i

cui criteri e modalità di assegnazione verranno stabiliti con idoneo e adeguato regolamento;

j) svolgere, in via accessoria e/o connessa, comunque, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere, con obbligo di tenuta di apposita contabilità separata;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche per favorire, direttamente od indirettamente, il pieno recupero strutturale e funzionale del Palazzo Foscolo e strutture annesse.

Articolo 5 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6 - Patrimonio


Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore promotore, dai Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento

P.30



del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7 - Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali, dai Partecipanti Sostenitori e dai Partecipanti Donatori;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio, ovvero dagli utili delle attività della Fondazione medesima, ivi compresi quelli delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;


- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi (eventuali perdite o disavanzi di gestione saranno coperte dal Fondo di Gestione, su proposta del Consiglio di Gestione).

Articolo 8 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile successivo, il Consiglio di Amministrazione approva il bi-



lancio consuntivo dell'anno decorso, predisposto dal Consiglio di Gestione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Il bilancio d'esercizio, appena approvato, deve essere trasmesso al Fondatore Promotore ed a tutti i Fondatori, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.


Articolo 10 - Fondatore Promotore e Fondatori

È Fondatore Promotore il Comune di Oderzo.

Possono divenire "Fondatori", oltre a quelli tali all'1 (uno) gennaio 2016 (duemilasedici), le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che dichiarino di voler aderire, impegnandosi a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Partecipanti Istituzionali

P. 10



Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di dotazione o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata; i Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

I Partecipanti Istituzionali sono nominati con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione.

Ai discendenti di Alberto Martini ed eredi della moglie Maria Petringa: Ines Grignani ved. Gaetano Anderloni, Denis Dialma Dall'Armellina ved. Sandro Tischer, Giorgio Anderloni, qualora volessero partecipare alla Fondazione, sarà riservata la qualifica di Partecipante Istituzionale, per tutta la durata della Fondazione.

A ciascuno dei suddetti tre Partecipanti Istituzionali è riservato il diritto di sostituire a sé come Partecipante Istituzionale altra persona scelta tra i propri discendenti anche a mezzo di disposizione testamentaria; nel caso di mancanza di designazione per atto tra vivi o mancanza di una apposita disposizione testamentaria, la carica verrà conferita al più anziano dei successori legittimi.

Salvo quanto diversamente precisato, ai Partecipanti Istituzionali è riservata una funzione consultiva, in particolare per quanto concerne le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, nonché, quanto ai Partecipanti Istituzionali di cui al superiore quarto comma, per quanto concerne iniziative che riguardino la figura e l'opera di Alberto Martini.



Articolo 12 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento i possibili suddivisione o raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, anche in relazione a progetti speciali.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori sono nominati con deliberazione inappellabile, salve inderogabili disposizioni di legge, del Consiglio di Amministrazione, adottata con le maggioranze di cui al presente Statuto. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

Articolo 13 - Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce, con deliberazione, adottata con le maggioranze di cui al presente Statuto, la qualifica di Partecipante Donatore a quei sog-

getti che contribuiscono alla Fondazione secondo i criteri dal medesimo Consiglio stabiliti.

La qualifica di Partecipante Donatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Donatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove adottato.

Articolo 14 - Membri esteri

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti Sostenitori ovvero ancora Partecipanti Donatori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere.

Articolo 15 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, può decidere, con deliberazione assunta con le maggioranze di cui al presente Statuto, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali, di Partecipanti Sostenitori e di Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dalla legge, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, dandone comunicazione alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno sei mesi.

Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato Tecnico - Scientifico;
- e) il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono gratuite, con esclusione anche dei gettoni di presenza; sono ammessi esclusivamente i rimborsi spese, per ragioni dell'ufficio, debitamente documentati. Il tutto salve inderogabili disposizioni di legge.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra i quali:

- a) il Presidente, nominato dal Comune di Oderzo;
- b) un membro con funzioni di Vicepresidente, nominato dal Comune di Oderzo;
- c) un membro nominato dalla Regione del Veneto;
- d) due membri nominati uno dal Comune di Oderzo e uno dal o dai Fondatori (escluso il Fondatore Promotore) e dai Partecipanti Istituzionali (esclusa, se del caso

la Regione del Veneto).

Per il caso in cui non vi siano sufficienti Partecipanti Istituzionali e/o Fondatori, la nomina spetterà al Fondatore Promotore.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato; essi possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tale ultimo caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, nel rispetto della disciplina di cui ai commi primo e secondo, viene cooptato altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Presidente.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale, Partecipante Sostenitore e Partecipante Donatore, nonché procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare il Revisore dei Conti;

- nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- proporre la nomina del liquidatore.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di uno dei suoi membri; solo in quest'ultima ipotesi, e in caso di inerzia dei soggetti suddetti, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio si riunisce validamente sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono validamente adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione occorre, oltre ai quorum costitutivo e deliberativo di cui al comma precedente, anche il voto favorevole di tutti i membri nominati dal Fondatore Promotore.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale, da trascrivere su apposito Libro, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, scelto dal Consiglio anche fra estranei.

Articolo 18 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente della Fondazione, dal Vicepresidente e da altri tre, cinque o sette membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Fondatori e dei Partecipanti privati.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica sino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa. La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, unitamente ai budget previsionali per la programmazione dell'attività, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli ambiti di intervento e i servizi, di cui all'articolo 3 del presente Statuto, da proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- adottare, qualora ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre il bilancio consuntivo.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o del Vicepresidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; per la convocazione non sono richieste

formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto verbale da trasciversi su apposito Libro, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, scelto dal Consiglio anche fra estranei.

Resta esclusa qualsiasi funzione sostitutiva del Consiglio di Amministrazione da parte del Comitato di Gestione.

Articolo 19 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Gestione.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20 - Comitato Tecnico - Scientifico

Il Comitato Tecnico - Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie d'interesse della

Fondazione, scelti anche tra i Partecipanti alla Fondazione.

Il Comitato cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal proprio Presidente, individuato, fra i suoi membri, dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Comitato stesso, anche fra estranei.

Articolo 21 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore è organo monocratico di consulenza contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere revocato o riconfermato.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che propone la nomina del Liquidatore, ad altre organizzazioni od Enti non lucrativi di utilità sociale

o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to Cristina Vendrame

F.to Anna Alemanno

F.to Maria Rita De Faveri

F.to Tiziana Prevedello

F.to Maurizio Dalla Torre

F.to Stefano Manzan (L.S.)

Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Motta di Livenza attesta conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti, stesa su cinque fogli e rilasciata in carta *reba legale col uso oleos*

Poste

Oderzo, li *16 (Seati:ci) gennaio 2014 (olveti:cadici:as:te)*

